

Il edizione **2026**


SCHEMI di DIRITTO **PROCESSUALE CIVILE**

A lettura guidata



**Neldiritto
Editore**

15. Atto di citazione (art. 163)



15. Atto di citazione (art. 163)

La **citazione** è l'atto con cui si esercita il potere di azione, avviando il processo civile. Tale atto consente la instaurazione del contraddittorio, in quanto il convenuto viene invitato a comparire in una data precisa mediante la notifica dell'atto, che viene **prima notificato e poi depositato dall'attore (vocatio in ius)** e la **individuazione dell'oggetto della domanda**.

L'atto di citazione deve contenere:

- l'**indicazione del tribunale** competente (art. 163, co. 3, n. 1);
- dei **dati identificativi di attore e convenuto**, compreso l'**indirizzo PEC** risultante dai pubblici registri, nonché i dati di chi li rappresenta o assiste (art. 163, co. 3, n. 2);
- delle **norme e cognome del procuratore**, con indicazione della procura, se già rilasciata (art. 163, co. 3, n. 6). La procura può essere conferita anche successivamente alla notifica dell'atto, purché prima della costituzione in giudizio; art. 125, co. 2 c.p.c. Il difensore deve inoltre indicare il **codice fiscale** (art. 125, co. 1 c.p.c.);
- la **determinazione dell'oggetto della domanda (petitum)**. In riferimento all'oggetto, si distingue tra **petitum mediato** (il **bene della vita** cui aspira l'attore) e **petitum immediato** (il **provvedimento richiesto** al giudice (art. 163, co. 3, n. 3).
- l'**indicazione dell'assolvimento degli oneri di procedibilità**, se previsti (art. 163, co. 3, n. 3-bis);
- l'**esposizione chiara e specifica dei fatti e degli elementi di diritto** costituenti le ragioni della domanda (**causa petendi**) (art. 163, co. 3, n. 4);
- l'**indicazione specifica dei mezzi di prova** (art. 163, co. 3, n. 5);
- la **fissazione dell'udienza di comparizione** e gli avvertimenti al convenuto (art. 163, co. 3, n. 7) quanto alle decadenze.

L'art. 163-bis c.p.c. stabilisce che tra la data della **notificazione della citazione** e quella della **prima udienza** devono intercorrere almeno **120 giorni**, se la notifica avviene in Italia; almeno **150 giorni**, se la notifica avviene all'estero.

L'atto di citazione produce **effetti sostanziali e processuali**. Sono effetti **sostanziali**:

- l'**interruzione della prescrizione** (art. 2943 c.c.) e sua sospensione per tutta la durata del processo (art. 2945 c.c.);
- l'**impedimento della decadenza** (art. 2966 c.c.);
- la **costituzione in mora del debitore** (artt. 1219 e 1221 c.c.);
- l'**opponibilità ai terzi della sentenza in caso di trascrizione della citazione** (artt. 2652 e 2653 c.c.);
- la **decorrenza del diritto ai frutti e all'anatocismo in caso di sentenza favorevole** (art. 1283 c.c.).

Sul piano processuale l'atto di citazione determina la **litispendenza** (art. 39 c.p.c.), che impedisce la proposizione della stessa causa dinanzi a giudici diversi e la **perpetuatio iurisdictionis ac competentiae** (art. 5 c.p.c.), secondo cui la competenza del giudice si cristallizza al momento della proposizione della domanda e non subisce modifiche per fatti successivi.

Cos'è l'atto di citazione?

Cosa si intende per petitum immediato?

Quali effetti produce la citazione?